

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	22
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	26

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Atto n. 6.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 giugno 2013.

Paolo ALLI (PdL) *relatore per la VII Commissione*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni e con

condizioni (*vedi allegato 1*), che illustra. Con riferimento alla condizione numero 4) in materia di requisiti professionali minimi richiesti agli operatori del settore, fa presente che potrebbe essere presa in considerazione anche un'altra formulazione dal seguente tenore « all'articolo 13, comma 3, nonché all'articolo 14, comma 3, sostituire le parole “senza essere in possesso dei requisiti professionali minimi previsti dagli Accordi di Programma” con le seguenti “senza aver concluso gli Accordi di Programma” ».

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, ribadisce i rilievi da lui già espressi nelle precedenti sedute e che si sono tradotti in una condizione e in due osservazioni.

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, osserva come, nel punire chi non elimina i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, non si prevede un termine a decorrere dal quale vige l'obbligo di eliminazione dei predetti sistemi. Fa notare come tale rilievo si sia tradotto nella condizione numero 1) della proposta di parere, nella quale si prevede

il termine di 6 mesi che, ove le Commissioni lo ritenessero preferibile, potrebbe essere esteso a 12 mesi.

Precisa, quindi, come con l'osservazione di cui alla lettera *f*) si invita il Governo a chiarire quale sia la disciplina applicabile all'uso di idroclorofluorocarburi non rigenerati e non riciclati e, in particolare, se tale uso debba considerarsi sanzionato ai sensi dell'articolo 3 prevedendo, in tal caso, un termine a decorrere dal quale l'uso degli HCFC sia vietato. Ritiene, inoltre, che l'osservazione possa essere integrata prevedendo un termine di 12 mesi.

Rileva, infine, come l'osservazione *sub* lettera *g*) invita il Governo a formulare con maggiore precisione e determinatezza la fattispecie di cui all'articolo 15, richiamando le eccezioni previste dall'articolo 24, paragrafo 1, secondo periodo, del Regolamento.

Paolo ALLI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, esprime anzitutto apprezzamento per il metodo di lavoro adottato dalle Commissioni che ha consentito, con una piena apertura ai soggetti esterni, di acquisire, da un lato, un'approfondita conoscenza delle potenziali ricadute del provvedimento sui soggetti destinatari e, dall'altro, di trarre spunto dai contributi ricevuti per definire un'organica serie di proposte, contenute nella proposta di parere, che ad avviso suo e del collega Vazio, consentono di migliorare sensibilmente il testo del provvedimento in esame.

Esprime, inoltre, il proprio compiacimento per il fatto che i contributi ricevuti dalle categorie interessate testimoniano ancora una volta che il mondo delle imprese italiane non chiede né di abbassare il livello delle tutele normative in materia ambientale né interventi dilatori, ma chiarezza e stabilità del quadro normativo, efficacia di azione del Governo in sede di formazione e di recepimento della normativa europea, controlli non oppressivi ma omogenei su tutto il territorio nazionale, anche a difesa delle aziende virtuose e della piena effettività del principio di concorrenza.

Dopo aver dichiarato di concordare con le proposte di riformulazione della proposta di parere avanzate dal collega Vazio, si sofferma quindi sull'esigenza di modificare il testo in esame commisurando l'entità delle sanzioni fissate dal provvedimento in esame, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto di quanto già previsto da altre normative di settore. Rileva inoltre l'esigenza che nel provvedimento siano meglio definiti i soggetti destinatari delle diverse fattispecie, nonché gli adempimenti ai quali essi sono tenuti, a partire dalle misure precauzionali che sono chiamati ad adottare.

Conclude, quindi, sottolineando l'importanza delle due osservazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) della proposta di parere presentata, con cui si esorta il Governo, da un lato, a valutare l'opportunità di procedere ad una revisione dell'intera materia delle sanzioni in materia ambientale collocandola in un testo unico che possa anche garantire la piena e stabile conoscibilità delle sanzioni sia agli operatori economici che alle autorità di controllo e, dall'altro, ad implementare le attività relative alla partecipazione al processo di formazione della normativa europea, nonché ad accelerare quelle relative al sollecito recepimento e attuazione della medesima normativa, che nel settore ambientale riveste un carattere particolarmente importante, anche al fine di difendere meglio e con piena legittimità, in sede europea, le ragioni e le esigenze del sistema imprenditoriale nazionale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, con riferimento alla condizione numero 4) della proposta di parere, considerata la possibile alternativa prospettata dal relatore Alli, invita i relatori a chiarire quale sia la formulazione da considerare parte integrante della proposta di parere presentata.

Paolo ALLI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, chiarisce, anche a nome del collega Vazio, che la formulazione della condizione n. 4) condivisa dai relatori è quella recata nella proposta di parere presentata.

Aggiunge che, in ragione del carattere estremamente tecnico di alcune considerazioni contenute nel secondo capoverso delle premesse della proposta di parere, sollecitate dal collega Zolezzi, sarebbe opportuno che le stesse siano espunte dal testo.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nell'accogliere la proposta del relatore Alli testé avanzata, si dichiara tuttavia contrario all'ipotesi prospettata dal relatore Vazio di estendere da 6 a 12 mesi il termine indicato nella condizione 1) e nell'osservazione f) della proposta di parere.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, nel richiamare l'importanza, anche sul piano politico, che le Commissioni rendano un parere il più possibile condiviso dai gruppi presenti in Commissione, rileva, anzitutto, che troppo spesso nel nostro Paese i problemi derivano dalla cattiva applicazione delle norme prima che dalla loro definizione, come è il caso delle problematiche denunciate dalle aziende che operano nei settori della refrigerazione, del condizionamento d'aria e delle pompe di calore, che opportunamente ha trovato posto nella proposta di parere dei relatori.

Osserva che il termine di sei mesi previsto nella condizione n. 1 (che può anche essere inserito nella osservazione di cui alla lettera f) della proposta di parere) può, in definitiva, essere ritenuto congruo. Invita, pertanto, i relatori, anche in considerazione della disponibilità manifestata dal deputato Zolezzi ad espungere dal testo della proposta di parere alcune considerazioni contenute nelle premesse, a rivedere la loro proposta nel senso di lasciare nella condizione n. 1 il termine già in essa indicato di sei mesi e di riformulare l'osservazione di cui alla lettera f) prevedendo anche in tale osservazione il medesimo termine.

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, esprime anch'egli l'auspicio che vi sia un'approvazione unanime della proposta di parere e, pertanto, ritiene che

nella condizione n. 1) possa essere mantenuto il termine di sei mesi e che l'osservazione di cui alla lettera f) possa essere modificata, prevedendo anche in questo caso il medesimo termine.

Paolo ALLI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, dichiara di concordare con il collega Vazio.

Sara MORETTO (PD) fa notare come la condizione n. 4) recata dalla proposta di parere appaia in contrasto con la condizione n. 6) che andrebbe pertanto espunta.

Paolo ALLI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, ritiene, anche a nome del collega Vazio, che le considerazioni della collega Moretto siano fondate e pertanto la condizione n. 6) andrà espunta dal parere.

Chiara BRAGA (PD), con riferimento alla condizione di cui al numero 3), lettera b), propone che di aggiungere un espresso riferimento anche al formato e alle modalità con le quali provvedere alla prescritta comunicazione dei dati.

Il sottosegretario Cosimo FERRI interviene in merito alla condizione n. 7) ed evidenzia, quanto al profilo della mancata previsione del pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, come tale disposizione sia volta a soddisfare l'effetto deterrente delle sanzioni come richiesto dalle Commissioni. Rileva come l'importo ingente di alcune delle sanzioni amministrative sia stato rapportato all'elevato volume economico dei contratti. Fa presente, inoltre, che l'articolo 135, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 non consente l'applicazione del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Alberto ZOLEZZI (M5S) concorda con quanto appena detto dal rappresentante del Governo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) fa notare come l'articolo 135 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) faccia riferimento esclusivamente alla parte terza del Codice ambientale e non alle restanti.

Paolo ALLI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, alla luce di quanto riferito dal sottosegretario Ferri e di quanto precisato dal collega Carrescia, propone di trasformare in osservazione l'attuale condizione n. 7) della proposta di parere.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) ritiene che sia necessario evitare un sovraccarico sanzionatorio e quindi esprime perplessità sull'ipotesi di trasformare la condizione n. 7) in una mera osservazione.

Il sottosegretario Cosimo FERRI, pur confermando la posizione precedente-

mente espressa, ritiene che la trasformazione della condizione in osservazione sia una soluzione accettabile.

Paolo ALLI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome del collega Vazio, alla luce del dibattito svoltosi, presenta una nuova formulazione della proposta di parere che tiene conto delle indicazioni emerse nel corso dello stesso dibattito (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, come riformulata dai relatori.

La seduta termina alle 12.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6.**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni II e VIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante le sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (atto n. 6);

ricordato che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), pregiudicano la protezione offerta dallo strato di ozono stratosferico all'esposizione alle radiazioni ultraviolette (tali sostanze si differenziano per il potere di eliminazione dell'ozono (ODP), un numero che si riferisce all'ammontare della riduzione dell'ozono causata da un composto ODS; per la precisione l'ODP viene determinato sulla base del numero di atomi di cloro e di bromo presenti nella molecola, dalla « vita » atmosferica del composto (il tempo totale di permanenza nell'atmosfera, che varia da pochi mesi a migliaia di anni) e dagli specifici meccanismi implicati nella sua degradazione; l'ODP è il rapporto tra l'impatto sull'ozono di un composto chimico e l'impatto causato dal CFC-11 avente la stessa massa della sostanza presa in considerazione. Così, l'ODP del CFC-11 è definito pari a 1; il potenziale di eliminazione dell'ozono del halon 1301 e del 1211 sono rispettivamente 10 e 3, anche se recenti studi scientifici riportano 13 e 4; tecnicamente, tutti i composti che contengono carbonio e fluoro e/o cloro sono halon; l'aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di

ozono rappresenta una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente);

rilevato che le sostanze che riducono lo strato di ozono presentano un elevato potenziale di riscaldamento globale e contribuiscono all'aumento della temperatura del pianeta. Tali dati scientifici sono noti dal 1970 circa e sono stati recepiti nel protocollo di Montreal del 1990, oltre 20 anni fa. Ribadiamo come la direttiva europea sia risalente al 2009 (CE n. 1005/2009), le aziende implicate hanno avuto preavviso;

ritenuto opportuno, da un lato, che entrambe le tipologie di sanzioni previste, penali ed amministrative, siano anche contestualmente comminate dalla legge e, dall'altro, che ai detentori dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento sia garantito un adeguato periodo per smaltire legalmente i rifiuti;

considerato, inoltre, che:

i procedimenti penali all'esito della contestazione di reati contravvenzionali a carico dei trasgressori sono spesso soggetti alla prescrizione in relazione alle disfunzioni del nostro sistema processuale;

le sanzioni amministrative pecuniarie possono, del pari, rappresentare un efficace deterrente nei confronti di violazioni purché formulate chiaramente, adeguatamente portate a conoscenza degli operatori interessati e proporzionate nel loro ammontare alla gravità delle violazioni commesse;

tutte le disposizioni penali che recano sanzioni (articoli da 3 a 16), contengono una specifica clausola di salvaguardia, che ne afferma l'applicabilità purché il fatto non costituisca più grave reato;

l'esigenza di ridurre al minimo gli oneri burocratici e finanziari posti a carico degli operatori del settore non può abbassare il livello della tutela ambientale e della salute di tutti, in particolare basandosi in primis su una accurata ricerca e computo delle sostanze in questione;

rilevata altresì, sul piano generale, la necessità che il Governo rafforzi e implementi tutte le attività dirette a garantire una incisiva partecipazione al processo di formazione della normativa europea, nonché un sollecito recepimento e una sollecita attuazione della medesima normativa, che nel settore ambientale riveste un carattere particolarmente importante, in considerazione dell'esigenza di armonizzazione della stessa normativa con le specifiche caratteristiche del sistema produttivo italiano (formato da una pluralità di piccole e piccolissime imprese), le cui problematiche ed esigenze troppo spesso non risultano adeguatamente valorizzate in sede di formazione e quindi in sede di recepimento, della normativa europea;

rilevata, inoltre, la necessità e l'urgenza che l'intera materia delle sanzioni in campo ambientale sia sottoposta a una profonda analisi e revisione, improntata ad un rigoroso rispetto dei principi di legalità, effettività, proporzionalità, dissuasività, personalità e colpevolezza, e che sia collocata in un testo unico che possa anche garantire la conoscibilità delle sanzioni agli operatori economici e alle autorità di controllo;

rilevato che l'articolo 5, comma 2, nel punire chi non elimina i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate specificamente indicate, non prevede un termine a decorrere dal quale vige l'obbligo di eliminazione dei predetti sistemi, in un'ottica di determinatezza della fattispecie penale;

considerato che la formulazione dell'articolo 9, comma 3, anche in ragione del combinato disposto con l'articolo 3, desta talune perplessità, poiché sembrerebbe che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, per la manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, è vietato l'utilizzo di « idroclorofluorocarburi nuovi » (non rigenerati o non riciclati), che sembrerebbe rientrare anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 3; a riguardo andrebbe valutato l'impatto della normativa sulle imprese che abbiano stoccato ingenti quantità di prodotti non rigenerati o non riciclati, prevedendo comunque un termine a decorrere dal quale l'uso degli HCFC sia consentito;

rilevato che l'articolo 15 dello schema di decreto legislativo introduce un illecito penale, di natura contravvenzionale, per la violazione delle disposizioni del Regolamento relative alle sostanze nuove; nella relazione illustrativa si precisa che le sanzioni ivi previste non sono applicabili in una serie di casi corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 24, par. 1, secondo periodo, del Regolamento; sarebbe quindi opportuno inserire nel testo dell'articolo 15 il richiamo alle eccezioni previste dalla predetta disposizione del Regolamento;

considerato che l'entità delle sanzioni appare in generale più onerosa sia rispetto ad altre normative di settore concernenti sostanze dannose per l'ambiente sia rispetto a quanto previsto da altri Stati europei nella medesima materia;

ritenuto opportuno applicare un criterio di proporzionalità delle sanzioni, che tenga conto della gravità delle diverse violazioni all'interno del provvedimento in esame, nonché di quanto già previsto da altre normative di settore;

rilevata una incoerenza tra diverse normative riguardo i requisiti professionali minimi richiesti;

ritenuto di dover meglio definire la individuazione dei soggetti cui vengono imputate le violazioni e le conseguenti responsabilità e adempimenti, nonché la definizione delle misure precauzionali da impiegare;

tenuto conto delle criticità legate all'efficacia dei controlli effettuati, la cui lacunosità si traduce in una evidente penalizzazione competitiva tra le aziende che applicano con rigore la norma e quelle che la eludono confidando nell'assenza dei controlli stessi, e ritenuto opportuno estendere il ruolo di controllo e garanzia della corretta applicazione della normativa in questione alle Regioni e alle strutture tecniche di supporto al MATTM e alle Regioni stesse, quali ISPRA e le Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole « chiunque detiene e non elimina » siano inserite le seguenti parole « entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto »;

2) all'articolo 5, comma 2, in coerenza con quanto previsto da tutte le altre fattispecie sanzionatorie, si modifichi il testo in modo da rendere applicabili congiuntamente sia l'arresto che l'ammenda, a tal fine sostituendo le parole « con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda » con le seguenti « con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda »;

3) rivalutare complessivamente l'entità delle sanzioni alla luce di un criterio di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni e considerando analoghe normative già adottate in riferimento ad altre sostanze dannose per l'ambiente, nonché tenendo conto delle diverse previsioni normative di altri Paesi dell'Unione Europea, allo scopo di non introdurre

elementi di penalizzazione competitiva delle nostre imprese; in particolare si preveda:

a) all'articolo 9, comma 2, nonché all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, una riduzione delle sanzioni previste in caso di mancata tenuta dei registri o di informazioni inesatte, incomplete o non conformi a quanto previsto dalle norme, in coerenza con le sanzioni ben più lievi previste dall'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) per le identiche fattispecie relative alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;

b) all'articolo 16, una riduzione delle sanzioni previste in caso di mancata comunicazione dei dati da parte delle imprese rendendole, nel rispetto del principio di proporzionalità, coerenti con le sanzioni ben più lievi previste dall'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) per le analoghe fattispecie in materia di comunicazione di dati relativi alle attività di trasporto dei rifiuti;

4) all'articolo 13, comma 3, nonché all'articolo 14, comma 3, preveda espressamente che, in attesa della stipula di tutti gli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 549 del 1993, in luogo dei requisiti professionali minimi ivi previsti, si faccia riferimento al possesso della certificazione di cui al sistema della qualificazione professionale previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012;

5) all'articolo 14, commi 1, 4 e 5, specificare in modo chiaro e puntuale quali siano le condotte sanzionabili, indicando espressamente le misure precauzionali che debbono essere poste in essere obbligatoriamente dai soggetti destinatari della norma;

6) all'articolo 14, sostituire il comma 3 con il seguente « 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge le attività di cui al comma 1, senza aver stipulato o aderito ad un Accordo di Pro-

gramma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro »;

7) si sopprima il comma 5 dell'articolo 17, che esclude il pagamento delle sanzioni in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non essendovi ragioni che precludano l'applicazione di tale istituto agli illeciti amministrativi previsti dallo schema di decreto legislativo in oggetto;

8) inserisca all'articolo 17, comma 1, tra i soggetti deputati alla vigilanza e accertamento, le Regioni e le strutture tecniche di supporto delle Regioni stesse e del MATTM, quali ISPRA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;

9) si prevedano, agli articoli 2, comma 1 e 13, comma 1, definizioni più chiare circa i soggetti ai quali attribuire la responsabilità degli adempimenti;

10) si prevedano, all'articolo 14, comma 1, ulteriori specifiche sulle misure precauzionali la cui mancata applicazione comporta il pagamento di sanzioni, per evitare di lasciare spazio a divergenze interpretative;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di assumere con urgenza iniziative normative dirette a sottoporre l'intera materia delle sanzioni in materia ambientale ad una profonda analisi e revisione, improntata ad un rigoroso rispetto dei principi di legalità, effettività, proporzionalità, dissuasività, personalità e colpevolezza, ed a collocarla in un testo unico che possa anche garantire la conoscibilità delle sanzioni agli operatori economici e alle autorità di controllo;

b) valuti il Governo l'opportunità di assumere tutte le misure idonee a implementare le attività relative alla partecipa-

zione al processo di formazione della normativa europea, nonché ad accelerare quelle relative al sollecito recepimento e attuazione della medesima normativa, che nel settore ambientale riveste un carattere particolarmente importante;

c) all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo « Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 »;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 18 del provvedimento, al fine di disporre una diversa finalizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni recate dal provvedimento medesimo, prevedendo che tali proventi non siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, ma vadano o a finanziare il cosiddetto « Fondo rotativo Kyoto », istituito dalla legge n. 296 del 2006, ovvero siano attribuite agli enti locali in funzione e in proporzione dell'attività svolta di accertamento delle infrazioni in materia;

e) valuti il Governo l'opportunità di assumere, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le iniziative utili a risolvere le problematiche denunciate dalle aziende che operano nei settori delle applicazioni fisse di refrigerazione, del condizionamento d'aria e delle pompe di calore, come sopra riportate e relative all'applicazione relative all'applicazione del recente decreto legislativo n. 26 del 2013;

f) all'articolo 9, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di chiarire quale sia la disciplina applicabile all'uso di idroclo-rofluorocarburi non rigenerati e non riciclati e, in particolare, se tale uso debba considerarsi sanzionato ai sensi dell'articolo 3 prevedendo, in tal caso, un termine a decorrere dal quale l'uso degli HCFC è vietato;

g) all'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di richiamare le eccezioni previste dall'articolo 24, par. 1, secondo periodo, del Regolamento.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6.**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni II e VIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante le sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (atto n. 6);

ricordato che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), pregiudicano la protezione offerta dallo strato di ozono stratosferico all'esposizione alle radiazioni;

rilevato che le sostanze che riducono lo strato di ozono presentano un elevato potenziale di riscaldamento globale e contribuiscono all'aumento della temperatura del pianeta. Tali dati scientifici sono noti dal 1970 circa e sono stati recepiti nel protocollo di Montreal del 1990, oltre 20 anni fa. Ribadiamo come la direttiva europea sia risalente al 2009 (CE n. 1005/2009), le aziende implicate hanno avuto preavviso;

ritenuto opportuno, da un lato, che entrambe le tipologie di sanzioni previste, penali ed amministrative, siano anche contestualmente comminate dalla legge e, dall'altro, che ai detentori dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento sia garantito un adeguato periodo per smaltire legalmente i rifiuti;

considerato, inoltre, che:

i procedimenti penali all'esito della contestazione di reati contravvenzionali a carico dei trasgressori sono spesso soggetti alla prescrizione in relazione alle disfunzioni del nostro sistema processuale;

le sanzioni amministrative pecuniarie possono, del pari, rappresentare un efficace deterrente nei confronti di violazioni purché formulate chiaramente, adeguatamente portate a conoscenza degli operatori interessati e proporzionate nel loro ammontare alla gravità delle violazioni commesse;

tutte le disposizioni penali che recano sanzioni (articoli da 3 a 16), contengono una specifica clausola di salvaguardia, che ne afferma l'applicabilità purché il fatto non costituisca più grave reato;

l'esigenza di ridurre al minimo gli oneri burocratici e finanziari posti a carico degli operatori del settore non può abbassare il livello della tutela ambientale e della salute di tutti, in particolare basandosi *in primis* su una accurata ricerca e computo delle sostanze in questione;

rilevata altresì, sul piano generale, la necessità che il Governo rafforzi e implementi tutte le attività dirette a garantire una incisiva partecipazione al processo di formazione della normativa europea, nonché un sollecito recepimento e una sollecita attuazione della medesima normativa, che nel settore ambientale riveste un carattere particolarmente importante, in

considerazione dell'esigenza di armonizzazione della stessa normativa con le specifiche caratteristiche del sistema produttivo italiano (formato da una pluralità di piccole e piccolissime imprese), le cui problematiche ed esigenze troppo spesso non risultano adeguatamente valorizzate in sede di formazione e quindi in sede di recepimento, della normativa europea;

rilevata, inoltre, la necessità e l'urgenza che l'intera materia delle sanzioni in campo ambientale sia sottoposta a una profonda analisi e revisione, improntata ad un rigoroso rispetto dei principi di legalità, effettività, proporzionalità, dissuasività, personalità e colpevolezza, e che sia collocata in un testo unico che possa anche garantire la conoscibilità delle sanzioni agli operatori economici e alle autorità di controllo;

rilevato che l'articolo 5, comma 2, nel punire chi non elimina i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate specificamente indicate, non prevede un termine a decorrere dal quale vige l'obbligo di eliminazione dei predetti sistemi, in un'ottica di determinatezza della fattispecie penale;

considerato che la formulazione dell'articolo 9, comma 3, anche in ragione del combinato disposto con l'articolo 3, desta talune perplessità, poiché sembrerebbe che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, per la manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, è vietato l'utilizzo di « idroclorofluorocarburi nuovi » (non rigenerati o non riciclati), che sembrerebbe rientrare anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 3; a riguardo andrebbe valutato l'impatto della normativa sulle imprese che abbiano stoccato ingenti quantità di prodotti non rigenerati o non riciclati, prevedendo comunque un termine a decorrere dal quale l'uso degli HCFC sia consentito;

rilevato che l'articolo 15 dello schema di decreto legislativo introduce un illecito penale, di natura contravvenzionale, per la

violazione delle disposizioni del Regolamento relative alle sostanze nuove; nella relazione illustrativa si precisa che le sanzioni ivi previste non sono applicabili in una serie di casi corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 24, par. 1, secondo periodo, del Regolamento; sarebbe quindi opportuno inserire nel testo dell'articolo 15 il richiamo alle eccezioni previste dalla predetta disposizione del Regolamento;

considerato che l'entità delle sanzioni appare in generale più onerosa sia rispetto ad altre normative di settore concernenti sostanze dannose per l'ambiente sia rispetto a quanto previsto da altri Stati europei nella medesima materia;

ritenuto opportuno applicare un criterio di proporzionalità delle sanzioni, che tenga conto della gravità delle diverse violazioni all'interno del provvedimento in esame, nonché di quanto già previsto da altre normative di settore;

rilevata una incoerenza tra diverse normative riguardo i requisiti professionali minimi richiesti;

ritenuto di dover meglio definire la individuazione dei soggetti cui vengono imputate le violazioni e le conseguenti responsabilità e adempimenti, nonché la definizione delle misure precauzionali da impiegare;

tenuto conto delle criticità legate all'efficacia dei controlli effettuati, la cui lacunosità si traduce in una evidente penalizzazione competitiva tra le aziende che applicano con rigore la norma e quelle che la eludono confidando nell'assenza dei controlli stessi, e ritenuto opportuno estendere il ruolo di controllo e garanzia della corretta applicazione della normativa in questione alle Regioni e alle strutture tecniche di supporto al MATTM e alle Regioni stesse, quali ISPRA e le Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole « chiunque detiene e non elimina »

siano inserite le seguenti parole « entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto »;

2) all'articolo 5, comma 2, in coerenza con quanto previsto da tutte le altre fattispecie sanzionatorie, si modifichi il testo in modo da rendere applicabili congiuntamente sia l'arresto che l'ammenda, a tal fine sostituendo le parole « con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda » con le seguenti « con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda »;

3) rivalutare complessivamente l'entità delle sanzioni alla luce di un criterio di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni e considerando analoghe normative già adottate in riferimento ad altre sostanze dannose per l'ambiente, nonché tenendo conto delle diverse previsioni normative di altri Paesi dell'Unione Europea, allo scopo di non introdurre elementi di penalizzazione competitiva delle nostre imprese; in particolare si preveda:

a) all'articolo 9, comma 2, nonché all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, una riduzione delle sanzioni previste in caso di mancata tenuta dei registri o di informazioni inesatte, incomplete o non conformi a quanto previsto dalle norme, in coerenza con le sanzioni ben più lievi previste dall'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) per le identiche fattispecie relative alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;

b) all'articolo 16, una riduzione delle sanzioni previste in caso di mancata comunicazione dei dati da parte delle imprese rendendole, nel rispetto del principio di proporzionalità, coerenti con le sanzioni ben più lievi previste dall'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) per le analoghe fattispecie in materia di comunicazione di dati relativi alle attività di trasporto dei rifiuti, precisando formato e modalità di comunicazione alla Commissione;

4) all'articolo 13, comma 3, nonché all'articolo 14, comma 3, preveda espres-

samente che, in attesa della stipula di tutti gli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 549 del 1993, in luogo dei requisiti professionali minimi ivi previsti, si faccia riferimento al possesso della certificazione di cui al sistema della qualificazione professionale previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012;

5) all'articolo 14, commi 1, 4 e 5, specificare in modo chiaro e puntuale quali siano le condotte sanzionabili, indicando espressamente le misure precauzionali che debbono essere poste in essere obbligatoriamente dai soggetti destinatari della norma;

6) inserisca all'articolo 17, comma 1, tra i soggetti deputati alla vigilanza e accertamento, le Regioni e le strutture tecniche di supporto delle Regioni stesse e del MATTM, quali ISPRA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente:

7) si prevedano, agli articoli 2, comma 1 e 13, comma 1, definizioni più chiare circa i soggetti ai quali attribuire la responsabilità degli adempimenti;

8) si prevedano, all'articolo 14, comma 1, ulteriori specifiche sulle misure precauzionali la cui mancata applicazione comporta il pagamento di sanzioni, per evitare di lasciare spazio a divergenze interpretative;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di assumere con urgenza iniziative normative dirette a sottoporre l'intera materia delle sanzioni in materia ambientale ad una profonda analisi e revisione, improntata ad un rigoroso rispetto dei principi di legalità, effettività, proporzionalità, dissuasività, personalità e colpevolezza, ed a collocarla in un testo unico che possa anche garantire la conoscibilità delle sanzioni agli operatori economici e alle autorità di controllo;

b) valuti il Governo l'opportunità di assumere tutte le misure idonee a imple-

mentare le attività relative alla partecipazione al processo di formazione della normativa europea, nonché ad accelerare quelle relative al sollecito recepimento e attuazione della medesima normativa, che nel settore ambientale riveste un carattere particolarmente importante;

c) all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo « Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 »;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 18 del provvedimento, al fine di disporre una diversa finalizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni recate dal provvedimento medesimo, prevedendo che tali proventi non siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, ma vadano o a finanziare il cosiddetto « Fondo rotativo Kyoto », istituito dalla legge n. 296 del 2006, ovvero siano attribuite agli enti locali in funzione e in proporzione dell'attività svolta di accertamento delle infrazioni in materia;

e) valuti il Governo l'opportunità di assumere, nell'ambito delle proprie com-

petenze, tutte le iniziative utili a risolvere le problematiche denunciate dalle aziende che operano nei settori delle applicazioni fisse di refrigerazione, del condizionamento d'aria e delle pompe di calore, come sopra riportate e relative all'applicazione relative all'applicazione del recente decreto legislativo n. 26 del 2013;

f) all'articolo 9, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di chiarire quale sia la disciplina applicabile all'uso di idroclo-rofluorocarburi non rigenerati e non riciclati e, in particolare, se tale uso debba considerarsi sanzionato ai sensi dell'articolo 3 prevedendo, in tal caso, un termine di sei mesi a decorrere dal quale l'uso degli HCFC sia vietato;

g) all'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di richiamare le eccezioni previste dall'articolo 24, par. 1, secondo periodo, del Regolamento;

h) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 17, che esclude il pagamento delle sanzioni in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in coerenza con la normativa ambientale.